

Numero della proposta

82

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 23 Marzo 1866.
dal Ministro dell'Interno

OGGETTO

Proposizione delle sottoprefetture ed altre disposizioni d'ordine amministrativo

Relatore

Approvata nella tornata del

187

N° 391

21

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

1 _____ 5 _____
2 _____ 6 _____
3 _____ 7 _____
4 _____ 8 _____
9 _____

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente _____

Segretario _____

Relatore _____

DISCUSO NEGLI UFFICI

il _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro dell'interno

(CHIAVES)

nella tornata del 23 marzo 1866

**Soppressione delle Sotto-Prefetture ed altre disposizioni
d'ordine amministrativo.**

SIGNORI! — Nelle discussioni che ebbero luogo in questa Camera nell'ultima Sessione della passata Legislatura, intorno alla facoltà da accordarsi al Governo del re di modificare le circoscrizioni territoriali, non fu da nessuno contestata la convenienza e l'utilità di un tale provvedimento. Anzi la Commissione incaricata di riferire in proposito, ne ammise esplicitamente, non che la convenienza, persino la necessità.

Dopo che la facoltà venne concessa coll'articolo 2° della legge 20 marzo 1865, numero 2248, l'opinione pubblica s'andò sempre più occupando di questa riforma, e mostrò di desiderarla più compiuta e radicale di quello che lo ammettesse il tenore del citato articolo di legge, soprattutto per ciò che riguarda i circondari e le sottoprefetture.

La duplice maniera di centri governativi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1859, delle provincie, cioè, o prefetture, e dei circondari o sottoprefetture, fu giudicata una non necessaria complicazione del meccanismo governativo, ed una fonte di dispendio e di du-

plicazione, od anche confusione di affari e di competenze. Utile anche ora sotto alcuni aspetti, ma più assai nei primordi del nuovo Stato, come quella che moltiplicava le relazioni tra il Governo e gli amministratori usciti appena dalla continua tutela dei cessati Governi, e agevolava ai cittadini il mezzo di adire l'autorità ed ottenere il sollecito disbrigo degli affari di minor rilievo, quella distinzione di centri e sottocentri non potrebbe infatti ritenersi oramai come indispensabile dopo lo svolgimento dato all'amministrazione autonoma del Comune, le cresciute comunicazioni e l'esperienza acquistata dalle popolazioni nel libero Governo.

Che se vogliamo badare alla reale importanza dell'ufficio del sottoprefetto, è facile riconoscere come le sue competenze si riducano al disbrigo di affari di minor momento, a preparazione o proposta di provvedimenti la cui determinazione è riserbata ai prefetti, il che importa appunto quella duplicazione di pratiche e quella complicazione che sopra si è notata. Negli stessi casi d'urgenza, in cui il sottoprefetto può provvedere, rarissimo è che gli manchi agio di consultare il capo della provincia.

Nè il criterio dell'importanza dei luoghi in cui risiedono i sottoprefetti è tale da dimostrarne necessaria l'istituzione. Molti centri importanti non meno per popolazione e non meno distanti dal capoluogo di provincia sono sprovvisti di sottoprefettura, e tuttavia non si può dire che l'azione governativa e l'andamento dell'amministrazione vi sieno più difficili e tanto meno impediti. Sopra 134 circondari ve n'ha 92 inferiori a 100 mila abitanti, e 37 inferiori a 150 mila. Ora, per citare un solo esempio, il Lombardo-Veneto sotto il Governo austriaco, per ogni distretto di 112,836 abitanti in media, non aveva che un commissariato composto di un commissario distrettuale, un aggiunto e un amanuense, il quale per giunta disimpegnava la maggior parte dei servizi che nei nostri circondari sono affidati ad uffizi speciali dipendenti da altri Ministeri.

Si oppone che intorno ai circondari già si sono formati interessi, che li hanno costituiti quasi in ente non più suscettibile di essere soppressi senza danno. Ma, oltrechè non il circondario, ove altri pubblici servizi si disimpegnano, ma la sottoprefettura si propone qui di abolire, vuolsi considerare come non abbia il circondario nessuno di quei caratteri di ente morale che distinguono la provincia fornita di vita propria e costituita tradizionalmente e da una naturale omogeneità d'interessi e spontaneità di rapporti.

Certamente parrà in principio un po' grave ai citta-

dini di dover far capo all'autorità provinciale anche per quei pochi provvedimenti che fin qui erano deferiti ai sottoprefetti. Ma al proponente un solo oggetto parve meritare speciale riguardo, sotto questo aspetto dell'incomodo dei cittadini, ed è la *leva* solita farsi per circondario. E per questa egli ha creduto di dover fare un'eccezione, affidando le operazioni principali di essa ad una sezione distrettuale del Consiglio di leva provinciale.

Nell'interesse dell'ordine pubblico, parve al Governo di dover fare un'altra eccezione determinata da speciali condizioni di luoghi, le quali, finchè non siano modificate, gli parvero consigliare il mantenimento in alcuni centri minori non già di una sottoprefettura, ma di una autorità delegata, dipendente in tutto dal prefetto, che vi disimpegni le funzioni che dal medesimo gli verranno affidate.

Sopprimendo le sottoprefetture è naturale che si sopprimano del pari i Consigli sanitari circondariali e i commissari del vaccino, le funzioni dei quali possono senza alcun danno disimpegnarsi dai Consigli sanitari e dai conservatori del vaccino nelle provincie, a cui la legge ha forniti i mezzi necessari per esercitare la loro azione e sorveglianza su tutta la provincia.

Già ho riconosciuto, o signori, che la provincia è un ente morale tradizionale, completo nella sua organizzazione, fornito di vita propria, e quindi tale da non potersi toccare, se non quando questa vita gli difetti, o l'organizzazione se ne ravvisi tale da non corrispondere ad una esistenza, che dirò naturale e sufficiente a soddisfare ai carichi onde essa è gravata.

La Commissione della Camera che studiò tale questione nella passata Legislatura ammise che « in Italia siano a farsi ricomposizioni territoriali di provincie, principalmente allo scopo di fare che a ciascuno di questi enti bastino le forze a soddisfare ai nuovi pesi. » Aggiungasi che, mentre per qualche provincia possono essere sopravvenuti nuovi elementi economici a consigliarne la modificazione, le circostanze attuali possono in qualche parte aver alterata la naturale costituzione, non tenendo abbastanza conto delle radicate relazioni ed affinità tra le diverse parti di un territorio suscettibile di formare una provincia.

Questo mostra da un lato la somma parsimonia con cui devesi procedere nel modificare le circoscrizioni provinciali e dall'altro i criteri con cui il Governo intenderebbe di poter farlo per qualcuna di esse, ridomandando la facoltà concessa all'articolo 2 della legge 20 marzo 1865, n° 2248.

I provvedimenti fin qui accennati potranno produrre

due vantaggi: il primo, più notevole, della semplificazione e del più facile e spedito disbrigo degli affari pubblici; il secondo di un'economia, che per lo Stato risulterà di circa 3 milioni, e per le provincie di circa un quarto di milione, che ora si spende per locali e mobilia delle sottoprefetture.

Ma il risparmio dello Stato non si avrà intero che dopo cessati gli effetti della soppressione quanto al personale degli impiegati; i quali venendo collocati in disponibilità assorbiranno, finchè questa duri, i due quinti della somma sovrindicata.

E questa necessità di collocare d'un tratto in disponibilità gran numero d'impiegati, di cui si renderà peggiore in modo singolare la condizione, persuade il sottoscritto di aggiungere, nel progetto di legge unito alla presente relazione, un articolo che, facendo una eccezione alla legge sulle disponibilità, porta a 4 anni il godimento dei benefizi accordati da quella legge, per gl'impiegati che rimarranno disponibili colla soppressione delle sottoprefetture.

Signori! Nelle cose fin qui esposte ho compendiate le principali ragioni e i criteri del progetto di legge che ho l'onore di presentarvi, intorno al quale ho già avuto occasione di dare più ampi schiarimenti nell'altro ramo del Parlamento, che lo approvò col suo voto. Io confido che non sarà per mancargli il vostro suffragio e che vorrete così sancire un primo passo a quelle riforme amministrative, che la Nazione e la Rappresentanza di essa hanno mostrato di vivamente desiderare e di volere promuovere con ogni sollecitudine.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 3 marzo 1866

Art. 1.

Le sottoprefetture del regno sono soppresse.

Art. 2.

Le attribuzioni affidate attualmente dalle varie leggi ai sottoprefetti come capi di circondario sono concentrate nei prefetti.

Art. 3.

Il Governo del re potrà dove e quando le condizioni topografiche, la distanza dal centro, o lo stato della pubblica sicurezza lo richiedano, delegare temporaneamente tutte o parte delle incumbenze attualmente affidate ai sottoprefetti a commissari governativi, destinandovi funzionari scelti fra i sottoprefetti in disponibilità o consiglieri di prefettura.

La circoscrizione e costituzione di questi circondari, i quali in ogni caso non potranno eccedere i trenta, verrà fatta con decreto reale.

Art. 4.

Le spese di locale e mobilia tanto per l'ufficio, quanto per l'alloggio di questi commissari governativi restano a carico della provincia.

Art. 5.

Le operazioni della leva si faranno per provincia, la quale per questo servizio potrà essere divisa in distretti costituiti per decreto reale.

In questo caso la sessione ordinaria per l'esame definitivo e per la designazione degli iscritti di ciascun distretto sarà tenuta nel comune che verrà dallo stesso reale decreto indicato, il quale dovrà provvedere il locale e la mobilia occorrente.

Art. 6.

Per questo oggetto il Consiglio provinciale di leva sarà diviso in altrettante sezioni quanti saranno i distretti.

Ciascuna sezione sarà composta di un presidente, che sarà il prefetto od un consigliere di prefettura da lui designato, di due consiglieri provinciali preventivamente designati dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori dell'esercito o capitani, delegati dal Ministero della guerra.

Ogni prefetto incaricherà altrettanti impiegati della prefettura delle funzioni di commissario di leva quante sono le sezioni del Consiglio di leva.

Art. 7.

Terminata la sessione ordinaria, di cui nel precedente articolo, tutte le altre operazioni attribuite ai Consigli di leva saranno disimpegnate nel capoluogo della provincia e dalla sezione principale.

Art. 8.

Sono soppressi i Consigli circondariali di sanità stabiliti dalla legge 20 marzo 1865, Allegato C, e le loro funzioni saranno esercitate dai Consigli sanitari provinciali.

Sono pure soppressi i commissari del vaccino stabiliti dalla legge 20 novembre 1859, e le loro funzioni saranno esercitate dai vice-conservatori del vaccino.

Art. 9.

I funzionari che per effetto della presente legge saranno collocati in disponibilità ne potranno godere i benefici per quattro anni.

Art. 10.

È data facoltà al Governo d'introdurre, fra diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, nelle circoscrizioni territoriali delle provincie quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali specialmente interessati e del Consiglio di Stato.

Art. 11.

La presente legge andrà in vigore il primo giorno del semestre successivo alla sua promulgazione, dal qual tempo saranno abrogate tutte le disposizioni legislative contrarie alla medesima.

Addì 4 marzo 1866.

Il presidente del Senato
CASATI.

N° 82.

Progetto di legge - fessu approvato
dal Senato del Regno presentato
dal Ministro per l'interno
/ Chiaro /

Relazione alle S. S. Riforme ed altre
disposizioni d'ordine amministrativo

Stampato nel 23. Maggio 1866.

Legislatura 9

Relazione

Progetto di Legge

per la soppressione delle sottoprefetture,
ed altre disposizioni d'ordine amministrativo,
adottate dal Senato del Re
nella tornata 3 marzo, e presentate
dal ministro dell'Interno (G. Visconti) alla
camera dei Deputati nella tornata
3 marzo 1866.

Contro

Legge

~~Legge~~ - delle disposizioni che ebbero
luogo in questa camera nell'ultima
sessione della passata Legislatura,
intorno alla facoltà da accordarsi
al governo del Re di modificare le
circonvizioni territoriali, non fu
da nessuno contestata la convenienza
e l'utilità di un tale provvedimento.
Anzi la Commissione incaricata
di riferire in proposito, ne annunziò
esplicitamente, non che la
convenienza, perfino la ~~necessità~~
necessità.

Dopo che la facoltà venne concessa
coll'art. 2° della legge 20 marzo 1865
n.° 2248, l'opinione pubblica s'andò
sempre più occupando di questa riforma,
e questo di desiderarla più completa
e radicale, di quello che la legge
metteva il tenore del citato articolo
di legge, ^{soprattutto} ~~adesso~~ per ciò che riguarda
dei circondari e le sottoprefetture.

La duplice maniera di centri governativi
stabiliti dalla legge 23 ottobre 1859,
delle Province cioè, o Prefetture, e dei
Circondari o Sottoprefetture, fu giudicata

cata una non necessaria complicazione
del meccanismo governativo, ed una
fonte di eccessivo dispendio e di disgra-
zie, ed anche confusione, di affari e
di competenza. Utile anche era sotto
alcuni aspetti, ma più assai nei pri-
mordi del nuovo Stato, come quella
che moltiplicava le relazioni tra il
governo e gli amministrati agiti appena
dalla continua tutela di repati go-
verni, e agevolava ai cittadini il mezzo
di adire l'autorità ed ottenere il
sollecito dispiego degli uffici di minore
ritiro, quella distinzione di centri e
sotto-centri ~~per~~ ^{non potrebbe} infatti ritenersi ora
mai come ~~un~~ indispensabile, dopo lo svi-
gimento dato all'amministrazione
autonoma del Comune, le ripetute
comunicazioni e l'esperienza arguita
ta dalle popolazioni nel libero governo.

Che se vogliamo badare alla reale impor-
tanza dell'ufficio del Sottoprefetto,
è facile riconoscere come le sue compe-
tenze si riducono al dispiego di uffici
di minor momento, a preparazione
o proposta di provvedimenti, la cui
determinazione è riservata ai Pre-
fetti, il che importa appunto quella du-
plicazione di pratiche e quella com-
plicazione che propriamente è notata,
negli stessi casi d'urgenza, in cui il
Sottoprefetto può provvedere, riservando
è che gli manca ogni di consultare
il Capo della Provincia.

Se il mistero della importanza dei luoghi

in cui risiedono i Sottoprefetti e' tale
 Da dimostrarsi nell'aria l'istituzione.
 Molti centri importanti non meno per
 popolazione e non meno difatti Dal ca
 pologio di Provincia sono sprovduti di
 sotto-prefettura; e tuttavia non si
 può dire che l'azione governativa e
 l'andamento dell'amministrazione
 vi siano più difficili ^{e Turid. 1810} ~~impediti~~. ~~Per~~
~~si può che può dire d'un Sottoprefetto~~
~~non abbastanza un territorio e una~~
~~popolazione che non veramente se~~
~~Espona la istituzione di un centro~~
~~governativo per dipendere dalla Pre-~~
~~fettura.~~ Sopra 134 (o u ha 92) inferio-
 ri a 100 mila abitanti; 37 superiori
 a 150 mila. Ora, per citare un solo esem-
 pio, il Lombardo-Veneto sotto il governo
 austriaco, per ogni distretto di 112, 836
 abitanti in media, non aveva che un
 commissariato o posto di un com-
 missario distrettuale, un aggiunto e un
 amanuense, il quale per giunta dipen-
 deva per la maggior parte dei servizi
 che ne restano circondari sono affi-
 dati a uffici speciali dipendenti da
 altri ministeri.

Occella ✓

Si oppone che intorno ai circondari già
 si sono formati i interessi, che li hanno
 costituiti e che in certe non più
 suscettibile di essere soppressi senza
 danno. Ma, oltre che non il circo-
 ndario, oes altri pubblici servizi di
 giurisdizione, ma la sotto-prefettura si
 propone quindi abolire, volgi conser-
 vare come non abbia il circondario

e ~~corrispondenza~~ ~~tradizionale~~ ~~come~~ ~~note~~
e di una ~~notevole~~ ~~omogeneità~~
d'intensità ~~quantitativa~~ ~~di~~ ~~rapporti~~.

nessuno di quei caratteri di ente morale
che distinguono la Provincia ~~tradizionale~~
~~mente~~ ~~istituzionale~~, ~~fondata~~ ~~di~~ ~~vita~~ ~~pro-~~
~~pria~~, ~~di~~ ~~proprie~~ ~~intenzioni~~. ~~Insomma~~
~~Dimostrando~~ ~~la~~ ~~manca~~ ~~del~~ ~~fin-~~
~~zione~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~proprietà~~ ~~di~~ ~~proprio~~
~~attività~~, ~~che~~ ~~è~~ ~~l'anima~~ ~~della~~ ~~Provincia~~.

certamente parvi in principio un po' grave
si studiò il dover far capo alla au-
torità provinciale anche per quei pochi
provvedimenti che fin qui erano defe-
ritti ai sottoprefetti. Ma al proposito
un solo oggetto parve meritare speciale
riguardo, sotto questo aspetto dell'incum-
bo dei studi di ~~la~~ ~~leva~~ ~~politica~~
~~forzatamente~~ ~~circoscritta~~. E per questa egli
ha creduto di dover fare un'eccezione,
affidando le operazioni principali di
essa ad ~~una~~ ~~commissione~~ ~~del~~ ~~Provinciale~~
~~consiglio~~ ~~di~~ ~~leva~~ ~~comandante~~
~~comandante~~ ~~del~~ ~~Provinciale~~, ~~la~~ ~~parte~~
~~organativa~~, ~~esecutiva~~ ~~di~~ ~~essa~~.

Rimaneva però a considerarsi se vera-
mente tutti gli attuali centri di
sottoprefettura ^{potessero} essere senza
grave danno privati d'un rappre-
sentante del ^{governo} ~~potere~~. ~~Insomma~~
Nell'interesse dell'ordine pubblico,
^{al} ~~governo~~ ~~si~~ ~~parve~~ ~~di~~ ~~dover~~ ~~fare~~ ~~un'~~ ~~eccezione~~
determinata da speciali condizioni
di luoghi, le quali, finché non si
modificano, gli parvero consigliare il
mantenimento, ⁱⁿ ~~alcuni~~ ~~contorni~~
prefettura, non d'una autorità delegata,
dipendente in tutto dal Prefetto, che vi
dirigeva le funzioni che dal medesimo
gli verranno affidate.

Supprimendo le Sotto-prefetture è naturale
 che si sopprimano dal pari i Consigli fa-
 mitari circondariali e i commissari del
 vassino, le funzioni dei quali possono
 senza alcun danno di dirigerli dai
 Consigli famituri e dai Conservatori del
 vassino nelle provincie, a cui la legge ha
 forniti i mezzi necessari per esercitare
 la loro azione e porre all'ausa fu tutta
 la provincia.

Già ho ricongiunto, o signori, che la Provin-
 cia è un ente morale tradizionale, com-
 pleta nella sua organizzazione, fornito
 di vita propria, e quindi tale da non
 potersi ~~potersi~~ ^{potersi} formare, le non quando è senza
 vitali difetti; e l'organizzazione ~~non~~
~~non~~ ^{non} tale da corrispondere ad una
 esistenza, che dirò naturale, e suffi-
 ciente a soddisfare ai carichi onde
 essa è gravata.

La Commissione della Camera che
 studiò tale questione nella passata
 legislatura annunciò che in Italia
~~a fine~~ ^{a fine} ~~si~~ ^{si} ~~ricongiunzioni~~
 territoriali di Provincie, princi-
 palmente ~~per~~ ^{per} ~~il~~ ^{il} ~~scopo~~ ^{scopo} ~~di~~ ^{di} ~~far~~ ^{far} ~~che~~ ^{che} ~~rispon-~~
~~di~~ ^{di} ~~questo~~ ^{questo} ~~ente~~ ^{ente} ~~si~~ ^{si} ~~potrebbe~~ ^{potrebbe} ~~ad~~ ^{ad} ~~soddisfare~~ ^{soddisfare} ~~ai~~ ^{ai} ~~suoi~~ ^{suoi} ~~carichi~~ ^{carichi}
 e vi ~~potrebbe~~ ^{potrebbe} ~~essere~~ ^{essere} ~~aggiunti~~ ^{aggiunti} ~~che~~ ^{che} ~~per~~ ^{per} ~~qualche~~ ^{qualche}
 provincia possono essere per così dire
 nuovi elementi non nuovi a conti-
 gliarne la modificazione, ~~ma~~ ^{ma} ~~le~~ ^{le} ~~cir-~~
 coscrizioni attuali possono in qual-
 che parte aver alterata la naturale
 costituzione, non tenendo abbastanza
 conto delle radicate relazioni ed af-
 finità tra le diverse parti d'un ter-
 ritorio suscettibile di formare una pro-
 vincia.

Questo mostra da un lato la necessità di

Can. L

nomia con cui dov'è procedere nel
dizione ^{inquinata} le provincie e dall'altro in
criterii con cui il governo intendere
be di farlo per qualunque di esse, ridoman
Dando la facoltà convega all'art. 2. dell'articolo
1865 n. 2248. -
I provvedimenti fin qui accennati po-
tranno produrre due vantaggi; il
primo, più notevole, della semplifi-
cazione e del più facile e spedito di-
stribuz degli affari pubblici; il seco-
do di una economia, che per lo stes-
so risulterà di circa 3 milioni, e
per le Provincie di circa un quarto di
milione, che ora si spende per locali
e mobili delle Sotto-prefetture -
Ma il risparmio dello Stato non si a-
rà intero che dopo cepti gli effetti
della soppressione giacché al personale
degli impiegati, i quali venendo colla-
cati in disponibilità aspetteranno,
finché questa duri, i due quinti
della prima sovviend'erta.

È questa spesa necessaria del colla-
to in disponibilità, ^{per un tratto} ~~per un tratto~~
già un numero di impiegati, ^{che non si ottiene} ~~che non si ottiene~~
~~in modo particolare la cui prima per parte~~
~~pubblici funzionari, la legge che~~
~~qualificherebbe l'atto del sottopritto~~
non bisognerebbe di aggiungere, nel pro-
getto unito alla presente relazione,
un articolo che, facendo una excep-
ne alla legge sulla disponibilità, porta-
a 4 anni il godimento dei benefici
accennati da quella legge, per gli im-
piegati che ~~non restano~~ rimarremo
disponibili alla soppressione delle
Sotto-prefetture.

Signori, nelle cose per cui ^{principali} ci occupo ho come
 pensate ~~tutte~~ la ^{principali} ragione e ~~tutte~~ i
 criteri del progetto di legge che ho
 l'onore di presentarvi, intorno al
 quale ho già avuto occasione di dare
 più ampi giudizi nell'altro
 ramo del Parlamento, che lo appre-
 so col suo voto. Io confido che non
 sarà per mancare a il vostro suffragio
 che ~~non~~ ^{vorrà} ~~giacché~~ ^{un} primo
 passo a quelle riforme amministrati-
 ve, che la nazione e la Repre-
 sentanza di essa hanno meritato
 di vivamente desiderare e di
 voler promuovere con ogni ~~rapido~~
 sollecitudine.

(Segue il Progetto di legge
 adottato dal Senato)

N° 82.

Progetto di legge - ~~già approvato~~
dal Senato del Regno presentato
dal Ministro per l'interno
(Chios)

Relazione alle S. S. Prefetture ed altre
dipartimenti d'ordine amministrativo

Comitato del 23. Maggio 1866.

Legislazione 9